

(N. 2261-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1952 (V. Stampato N. 2455)

d'iniziativa dei Deputati FRANZO, BONOMI, VETRONE, BURATO, FINA, STELLA, ZACCAGNINI, GORINI, FRANCESCHINI, BERNARDINETTI, AMBRICO, TROISI, BOLLA, GATTO, BALDI, CARIGNANI, TURCO, FERRERI, TRUZZI

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1952

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.

ONOREVOLI SENATORI. — La VIII Commissione, esaminata la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franzo e altri, avente per oggetto « Proroga delle vigenti disposizioni in materia di contratti agrari », nel testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1952, ha ritenuto di non introdurre alcun emendamento, e di raccomandare la sua integrale approvazione, data la urgente necessità di evitare qualsiasi ritardo nella promulgazione della legge.

Le norme della proposta di legge non differiscono — sostanzialmente — da quelle già approvate nello scorso anno, se non in un punto: la durata della proroga. Chè, laddove finora, in tutte le leggi di proroga approvate dal Parlamento, era fissato il termine di un'annata agraria, la Camera dei deputati, modificando la disposizione dei deputati proponenti, ha stabilito l'efficacia della proroga « fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova

legge contenente norme di riforma dei contratti agrari ».

A tale disposizione non sono mancate le critiche.

Si è rilevato il pericolo di un prolungamento indefinito e indiscriminato del vincolo contrattuale, con riflessi dannosi in rapporto alle parti contraenti e alla stessa produzione nonostante la situazione ormai diversa da quella di emergenza che aveva imposto la legislazione di blocco.

Si è altresì considerato l'anomalia di una proroga condizionata, nel termine, alla emanazione di una nuova legge di riforma dei contratti agrari.

Ma la Commissione, nella sua grande maggioranza, ha ritenuto di potere superare tali eccezioni, pur apprezzandone il valore, nel convincimento che gli inconvenienti lamentati saranno corretti dalla sollecita emanazione di una legge organica sui contratti agrari, la quale, pur rispettando i principi fondamentali del nostro diritto, modificchino opportunamente norme non più aderenti alle mutate condizioni del settore agricolo, sotto il profilo economico e sociale.

L'approvazione integrale della proposta di legge dei deputati Franzo e altri, deliberata

dalla vostra 8^a Commissione, innanzi alla quale si sta discutendo da tempo il disegno di legge di riforma dei contratti agrari, avrà il significato e il valore di un impegno per una rapida conclusione dell'esame di una legge di così grande importanza.

La Commissione, infine, ha votato il seguente ordine del giorno, proposto dal senatore Guarienti, ispirato dal lodevole intento di agevolare la risoluzione, a mezzo di procedure conciliative, di quistioni che tanto interessano la vita delle aziende mezzadrili:

« La 8^a Commissione, ritenuto che di fronte al fatto che in numerose aziende mezzadrili il rapporto tra l'estensione del podere e la mano d'opera familiare non sia spesso corrispondente alle disposizioni prefettizie sulla occupazione agricola, esprime il voto che mediante Commissioni paritetiche di conciliazione nominate dal Prefetto si provveda in via amichevole allo scambio delle famiglie mezzadrili dalle aziende condotte con mano d'opera insufficiente a quelle che ne abbiano in eccedenza ».

SALOMONE, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioritaria e quelli di mezzadria o colonia mista d'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari.

La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nel godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2° e 3°, e negli articoli seguenti della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonchè quelle di cui agli articoli 4 e 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, si applicano con le modificazioni di cui agli articoli successivi, fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della nuova legge di cui al precedente primo comma.

Resta in vigore il comma 2° dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, anche se i cereali non sono più soggetti ad ammasso.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1950.

Art. 3.

La esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine dell'annata agraria successiva.

Art. 4.

I termini di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1950, n. 505.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.